

.Dada.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

di DADA S.p.A.

21 Aprile 2011 - 1° convocazione

22 Aprile 2011 - 2° convocazione

Relazione sulle proposte di delibera relative al terzo punto all'Ordine del Giorno: "Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Sede Legale: Piazza Pietro Annigoni n. 9/b -
Firenze
Capitale Sociale: Euro 2.755.711,73 i.v.
Registro Imprese di Firenze nr. 04628270482 -
REA 467460
Codice Fiscale/P.IVA 04628270482
Sito Internet: www.dada.dada.net

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, ed alla contestuale revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 19 aprile 2010.

Il Consiglio ricorda come l'Assemblea del 19 aprile 2010 abbia autorizzato il Consiglio stesso ad acquistare, anche ai sensi degli artt. 2357 del Codice Civile e 144 bis comma 1 lettera b e c del Regolamento CONSOB 11971/99 come successivamente modificato, sul Mercato MTA organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., fino a un numero massimo di azioni ordinarie rappresentanti il 10% del capitale sociale del valore nominale di Euro 0,17 ciascuna entro diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare; gli acquisti possono essere effettuati per un prezzo non inferiore al 20% e non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il Consiglio è stato inoltre autorizzato, nel rispetto dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a poter disporre delle azioni proprie al fine di porre in essere atti dispositivi della proprietà quali compravendita, permuta, conferimento, etc.. La disposizione delle azioni proprie, poteva aver luogo entro 18 mesi dall'approvazione assembleare ad un prezzo, ovvero ad una valorizzazione, non inferiore al 95% della media dei prezzi di riferimento delle contrattazioni registrate nei trenta giorni di borsa aperta antecedenti agli atti dispositivi, o, se precedenti, agli atti ufficiali di impiego, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente.

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2010 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna, così come le società da essa controllate.

Di seguito, pertanto, vengono indicati brevemente i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio propone di chiederVi la nuova autorizzazione.

1. Motivazioni della richiesta

Il Consiglio, considerata la scadenza al 19 ottobre 2011 della attuale autorizzazione all'acquisto sopra indicata, al fine di evitare la convocazione di una Assemblea dei Soci per tale solo argomento prima della suddetta data e considerata l'utilità di tale strumento di intervento, ritiene opportuno che venga revocata la precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, con decorrenza dalla data dell'approvazione della presente proposta di delibera e propone che venga contestualmente deliberata una nuova autorizzazione.

La nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ha lo scopo di dotare la Società stessa di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta alla stessa di poter eventualmente disporre delle azioni proprie acquisite, e ciò anche al fine di porre in essere atti dispositivi della proprietà quali compravendita, permuta, conferimento, etc.. Le operazioni sopra menzionate, infatti, possono essere funzionali al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

2. Numero massimo di azioni acquistabili

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in uno o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,17 (zero virgola diciassette) cadauna.

Pur considerando la mutata normativa sul punto, ma visto il contenuto passato esercizio dell'analogia facoltà già concessa dall'Assemblea, l'autorizzazione è richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate.

In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili non potrà eccedere il quantitativo che trovi capienza, in relazione al prezzo di acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Pertanto, il numero di azioni proprie acquistabili sarà anche funzione del prezzo di acquisto, i cui criteri di determinazione sono indicati in dettaglio nel prosieguo.

3. Ulteriori informazioni utili al fine di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione di cui all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, il numero massimo di azioni proprie acquistabili deve trovare capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

L'utilizzo delle riserve nell'ammontare indicato, per l'acquisto di azioni proprie, avverrà in osservanza delle applicabili disposizioni normative ed in forza di parere positivo del Collegio Sindacale.

Inoltre, il Consiglio evidenzia la necessità di formare, contestualmente all'acquisto, una riserva indisponibile per un ammontare pari al valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo del bilancio, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, prelevando dalle riserve disponibili, in conformità ai principi contabili applicabili, che troveranno applicazione anche in caso di successiva disposizione delle azioni proprie eventualmente acquisite.

4. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto od alla disposizione è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui la convocata Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione.

5. Corrispettivo minimo e massimo d'acquisto

Gli acquisti potranno essere effettuati per un prezzo non inferiore al 20% e non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto.

6. Corrispettivo di disposizione

La disposizione delle azioni dovrà avvenire ad un prezzo, ovvero ad una valorizzazione, non inferiore al 95% della media dei prezzi di riferimento della contrattazioni registrate nei novanta giorni di borsa aperta antecedenti gli atti dispositivi, o, se precedenti, gli atti vincolanti al riguardo, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente.

7. Modalità di acquisto e disposizione

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Consob 11971/99 e successive integrazioni e modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione ed, in tal contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, nei modi ritenuti opportuni nell'interesse della Società nel rispetto della legge, ivi compresi l'alienazione in borsa o un collocamento istituzionale ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o altri beni e/o attività.

8. Riduzione di capitale sociale

Il Consiglio precisa che allo stato non è prevista l'ipotesi di acquisti volti alla riduzione del capitale sociale.

* * *

Alla luce di quanto precede, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea Ordinaria degli Azionisti a deliberare sulle seguenti proposte:

1. revocare la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie del 19 aprile 2010 con effetto dalla data di approvazione delle proposte di delibera di cui ai punti 2 e 3 che seguono;
2. autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, l'acquisto e disposizione di azioni proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
 - a) l'acquisto e la disposizione potranno essere effettuati in una o più volte, in tutto o in parte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione con riferimento all'acquisto, ed entro i medesimi 18 mesi dalla data della presente deliberazione con riferimento alla disposizione sia per le azioni già in portafoglio che per quelle eventualmente acquistate in virtù del rinnovo dell'autorizzazione, e ciò anche al fine di porre in essere atti dispositivi della proprietà quali compravendita, permuta, conferimento, etc. anche ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;
 - b) il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore al 20% e non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto;
 - c) la disposizione delle azioni dovrà avvenire ad un prezzo, ovvero ad una valorizzazione, non inferiore al 95% della media dei prezzi di riferimento della contrattazioni registrate nei novanta giorni di borsa aperta antecedenti gli atti dispositivi, o, se precedenti, gli atti vincolanti al riguardo, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e verranno contabilizzati secondo le norme di legge ed i principi contabili applicabili;
 - d) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive integrazioni e modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in

modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione ed, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presenta autorizzazione, in una o più volte, nei modi ritenuti opportuni nell'interesse della Società nel rispetto di legge, ivi compresi l'alienazione in borsa o un collocamento istituzionale ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o di altri beni e/o attività;

e) l'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale ed il numero di azioni da acquistare e il relativo ammontare terranno conto delle azioni già in portafoglio. Gli acquisti avverranno nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e verranno contabilizzati secondo le norme di legge ed i principi contabili applicabili, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e, comunque, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.

Firenze, 14 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione di DADA S.p.A.

Il Presidente

Avv. Alberto Bianchi

